



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 1

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI GENOVESE VITO DONATO (GRUPPO MISTO DI MINORANZA), GARELLI PIERLUIGI (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO), FIERRO ANIELLO (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI), NOTO CARMELO, DEMICHELIS GIANFRANCO, PITTARI ANTONINO ROCCO (PARTITO DEMOCRATICO), DI VICO MARIO, CERATTO ROBERTO (MODERATI), ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) E BONGIOVANNI VALTER (LEGA NORD – GRANDE CUNEO) IN MERITO A: “MODIFICA DELL’ART. 71 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI CUNEO E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI CUNEO” -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 267/2000 prevede che i Comuni favoriscano la partecipazione dei cittadini anche attraverso l'istituto referendario,
- lo Statuto comunale è stato adeguato al dettato della predetta legge, prevedendo, all'art. 71, il referendum nel triplice carattere di consultivo, propositivo e abrogativo (comma 3, lett. a e b),
- il vigente testo dell'art. 71, comma 3 lett. b prevede che il referendum propositivo e quello abrogativo siano proponibili da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cuneo;

Considerato che:

- dall'esame effettuato sugli Statuti di un considerevole numero di Comuni italiani, di diverse dimensioni, si riscontra una grande varietà di percentuali circa il numero di firme richieste per l'indizione dei referendum,
- in quei Comuni che riconoscono nei loro Statuti, non solo formalmente, l'importanza degli strumenti di espressione della volontà popolare, vengono richieste firme in percentuali che mediamente si aggirano intorno al 4% degli iscritti alle liste elettorali, in una misura, quindi, di molto inferiore a quella prevista dallo Statuto di Cuneo (attualmente 10%);

Considerato inoltre che:

- un riduzione della percentuale di firme alla misura sopraindicata consentirebbe di dare concretezza alle affermazioni di principio contenute nell'art. 64 punti 1 e 2 dello Statuto Comunale, senza per altro rappresentare un incentivo ad uno scriteriato uso dello strumento referendario,
- le sempre più sentite esigenze di coinvolgimento dei cittadini di più giovane età nelle decisioni importanti per la vita della comunità civica, destinate ad avere effetti di lungo periodo nei quali saranno coinvolti, hanno indotto diversi Comuni a consentire, in occasione dello svolgimento di referendum locali, l'esercizio del voto anche ai giovani che abbiano compiuto i 16 anni;

Tenuto conto che l'argomento è stato discusso nella apposita Commissione comunale del 7 aprile u.s. e che dopo una attenta disamina si è convenuto di proporre le modifiche al vigente Statuto nel prosieguo indicate;

Preso atto che il vigente Regolamento per la partecipazione e la consultazione della popolazione disciplina esclusivamente il referendum consultivo, in quanto a tutt'oggi non risultano essere state ancora predisposte norme specifiche relative ai referendum propositivo e abrogativo;

Tenuto inoltre conto che:

- il citato regolamento all'art. 37, comma 4, lett. b), prevede l'impossibilità di fatto di accorpare lo svolgimento del referendum ad altre consultazioni elettorali, ricalcando letteralmente il testo originariamente contenuto nell'art. 6 della legge n. 142 del 1990, epoca in cui vi era piena corrispondenza tra norma nazionale e norma locale,
- tale corrispondenza è venuta meno fin dal 1999, quando il legislatore statale ha modificato la regola del 1990 con la legge n. 265 del 1999 (art. 3): ora l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) restringe il divieto alla sola coincidenza con "operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali". Non comprende elezioni diverse da quelle locali e, in particolare, non vieta affatto la coincidenza di referendum locali con "elezioni politiche nazionali" o "referendum nazionali" e neppure elezioni regionali. Palesemente, quindi, la disposizione nazionale del

TUEL consente l'accorpamento delle operazioni di voto referendarie a quelle delle fattispecie indicate,

- in tal modo proprio il legislatore statale ha manifestato un chiaro *favor* per le più ampie possibilità di svolgimento delle consultazioni popolari locali e, in maniera inequivoca ai nostri fini, ha voluto consentire lo svolgimento in coincidenza con operazioni di voto nazionali o regionali, sostanzialmente diverse da quelle elettive locali,
- ad ulteriore conferma di detto *favor* può essere ricordato che la disciplina introdotta nel 1999, oggi vigente nel TUEL, non si limita più a disciplinare solo i referendum consultivi (come faceva il precedente testo della legge n. 142 del 1990), ma, per effetto della soppressione dell'aggettivo "consultivi", ha allargato la sua portata nell'intento di favorire la più ampia possibilità di referendum in ambito locale (consultivi, abrogativi, propositivi),
- tuttavia il relativo Regolamento del Comune di Cuneo, approvato nel 1991, non è mai stato adeguato su questo specifico punto alla nuova disciplina del TUEL - come pure sarebbe stato necessario ai sensi di legge, trattandosi di fonte normativa subordinata alla legge - rendendo impraticabile, di fatto, la previsione dell'art. 71 dello Statuto;

Tenuto infine conto che oltre che per recepire le modifiche dell'art. 71, comma 3, lett. b) e comma 6) dello Statuto Comunale proposte all'approvazione di questo Consiglio comunale, si rende necessario procedere ad una revisione completa del Titolo IV del Regolamento - approvato nel giugno 1993 e da allora mai aggiornato - per adeguarlo alle numerose innovazioni normative nel frattempo intervenute e per consentire il concreto utilizzo degli strumenti di partecipazione previsti;

IMPEGNA IL SINDACO

a presentare, nel corso del prossimo Consiglio Comunale, una proposta di deliberazione che recepisca le seguenti integrazioni e modificazioni allo Statuto ed al "Regolamento per la partecipazione e la consultazione della popolazione"

- 1) modifica dell'art. 71, comma 3, lett. b) dello Statuto Comunale nei seguenti termini:
"b) propositivo o abrogativo quando è promosso da un numero di sottoscrittori corrispondente ad almeno il 4% (quattro per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cuneo. Contribuiscono a formare l'ammontare di firme così individuato anche le sottoscrizioni di cittadini residenti che, alla data dell'ammissione dei quesiti referendari da parte dell'apposita commissione, abbiano compiuto i 16 anni di età.";
- 2) modifica dell'art. 71, comma 6 dello Statuto Comunale nei seguenti termini:
"6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali, nonché i cittadini che, alla data dell'ammissione dei quesiti referendari da parte dell'apposita commissione, abbiano compiuto i 16 anni di età.";
- 3) la conseguente revisione completa del Titolo IV del Regolamento per la partecipazione e la consultazione della popolazione del Comune di Cuneo, ai fini:
 - del recepimento delle modifiche statutarie suddette
 - della cancellazione di ogni riferimento normativo ormai obsoleto, tenendo conto degli indirizzi concordati nella commissione comunale del 7 aprile, relativamente a:
 - ✓ rimozione del divieto di accorpamento del referendum alle altre consultazioni elettorali, ed esclusione delle elezioni amministrative comunali,
 - ✓ eliminazione di tutte le norme restrittive - comprese quelle relative ai periodi di sospensione o limitazione della iniziativa e della consultazione referendaria - che non siano previste dall'ordinamento normativo vigente.